



Cuneo, 27 febbraio 2020
Protocollo n. 14543

Avviso pubblico per la selezione di soggetti partner, in qualità di soggetti attuatori, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sull'«Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali di Innovazione Sociale in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2018 “Modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018”» della Presidenza del Consiglio dei Ministri [CIG 822002640B]

Il dirigente del settore personale, socio-educativo e appalti

rende noto che il Comune di Cuneo, nell'ambito delle proprie politiche sociali finalizzate al benessere dei cittadini e alla piena inclusione sociale e considerati gli obiettivi programmatici riportati nel DUP 2020-2022, intende individuare un soggetto terzo, specialista collaboratore, in grado di offrire sia la migliore soluzione progettuale del servizio da presentare, sia le migliori condizioni tecniche ed economiche per la sua successiva attuazione, nel rispetto delle quali lo stesso soggetto collaboratore dovrà impegnarsi a realizzare il progetto una volta ammesso al finanziamento.

La procedura viene gestita utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. (in seguito Sintel e-Procurement) di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere all'indirizzo www.ariaspa.it

Scheda riepilogativa	
Amministrazione aggiudicatrice	Denominazione Ufficiale: Comune di Cuneo Indirizzo postale: via Roma n. 28 Città: Cuneo Codice Postale: 12100 Paese: Italia Punti di contatto: Personale, Socio Educativo e Appalti Biga Ivano [Tel.: 0171 444545 — e-mail ivan.big@comune.cuneo.it]
Oggetto dell'appalto	Co-progettazione di proposte progettuali da presentare a finanziamento a valere sull'«Avviso pubblico per la selezione

	di progetti sperimentali di Innovazione Sociale in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2018 “Modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018”» (G.U. Serie Generale n. 32 del 7 febbraio 2019) della Presidenza del Consiglio dei Ministri [CIG 822002640B].
Provvedimento a contrarre	Determinazione dirigenziale numero 275 del 21 febbraio 2020

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli articoli 52, 58 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*».

La Stazione Appaltante, “Comune di Cuneo”, utilizza il Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet www.ariaspa.it.

Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per quanto attiene all’operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento alle “Guide per l’utilizzo della piattaforma Sintel” liberamente consultabili e scaricabili nella sezione guide dedicata agli operatori economici <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/strumenti-di-supporto>.

È messo a disposizione, inoltre, un Help Desk di ARIA, raggiungibile al numero verde 800.116.738 per ottenere assistenza tecnica circa l’utilizzo di Sintel e-Procurement.

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel, così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale dell’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti (ARIA) all’indirizzo internet www.ariaspa.it, nell’ apposita sezione.

I soggetti che intendono partecipare alla gara non devono solamente registrarsi sulla piattaforma, ma devono anche selezionare il “Comune di Cuneo” quale ente di interesse. Per quest’ultima opzione si rinvia alle istruzioni del manuale “Qualificazione e accreditamento all’Elenco Fornitori Telematico” dedicato agli operatori economici, paragrafo 2.1.3 “Selezione degli enti pubblici”.

La Registrazione è del tutto gratuita e non comporta in capo all’operatore economico l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.

Parte 1 – Aspetti generali

1.1 Premessa

Il Fondo per l’Innovazione Sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2018 [di seguito “D.P.C.M.”] finanzia, secondo le modalità disciplinate dall’avviso gli interventi di cui all’articolo 5 del medesimo D.P.C.M. nell’ambito del programma triennale per l’innovazione sociale [di seguito “Programma”] finalizzato a rafforzare la capacità delle pubbliche amministrazioni di realizzare interventi di innovazione sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione dei bisogni sociali, con il coinvolgimento del settore privato. Il fondo dispone di un ammontare totale di risorse pari a 21.250.000,00 euro, così distribuite:

- a) 3.150.000,00 euro, destinati a finanziare progetti sperimentali che non possono superare l’importo di 150.000,00 euro cadauno, nell’ambito del primo bando “Intervento I- Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva”;

- b) 8.100.000,00 euro destinati a sostenere progetti sperimentali che non possono superare l'importo di 450.000,00 euro cadauno, nell'ambito del secondo bando "Intervento II- Sperimentazione: realizzazione della sperimentazione dell'idea progettuale di innovazione sociale", in prosecuzione allo studio di fattibilità e in linea con il piano esecutivo, entrambi contenuti nell'intervento I;
- c) 10.000.000,00 euro destinati a finanziare progetti sperimentali che non possono superare l'importo di 1.000.000,00 euro cadauno, nell'ambito del terzo bando "Intervento III- Sistematizzazione: consolidamento della sperimentazione". Tale ambito consiste nella prosecuzione ed estensione della sperimentazione attraverso strumenti di finanza ad impatto sociale che consentano al soggetto proponente di replicare in diversi ambiti gli interventi sociali per i quali è stata condotta la fase di sperimentazione. L'obiettivo generale e finale è quello di implementare e incorporare il sistema all'interno delle politiche pubbliche locali.

Destinatari finali della proposta progettuale sono i cittadini del comune di Cuneo che manifestano la necessità di un'inclusione sociale mirata, legata ad una serie di vulnerabilità diffuse.

Come specificato nel "Position Paper" allegato a questo avviso¹, l'obiettivo del Programma è raggiunto attraverso il finanziamento e la realizzazione di appositi progetti sperimentali di innovazione sociale che prevedono il coinvolgimento necessario dei seguenti soggetti:

- soggetto beneficiario identificato nella Pubblica Amministrazione proponente;
- soggetto privato o del privato sociale, in qualità di fornitore del servizio o attuatore dell'intervento;
- soggetto finanziatore, che svolge il ruolo di Advisor per acquisire le informazioni necessarie al finanziamento della scalabilità della sperimentazione (intervento III);
- soggetto valutatore, che presidia il sistema di misurazione e valutazione degli impatti;
- eventuali partner ritenuti utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il predetto "Avviso" prevede la possibilità per il soggetto proponente di avvalersi di partner progettuali, da individuare previo espletamento di una procedura di selezione che rispetti i principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

In proposito, il D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328" prevede che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del terzo settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possano indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il Comune per la realizzazione degli obiettivi.

1.2 Quadro normativo di riferimento

La modalità di affidamento attraverso il modello della co-progettazione risponde all'esigenza di avviare un nuovo modello di lavoro capace di:

- sperimentare un processo di valutazione complessivo dei bisogni attraverso l'utilizzo di strumenti più efficaci;
- sperimentare modalità di presa in carico e di organizzazione personalizzata degli interventi;

¹ <http://www.funzionepubblica.gov.it/innovazione-sociale>

- sperimentare forme e modalità che permettano la realizzazione dell’offerta di prestazione e servizi, al fine di ottenere la massima rispondenza degli stessi alle progettualità elaborate, e nel mantenere e/o recuperare adeguati livelli di vita delle persone e dei nuclei familiari di riferimento;
- sperimentare modalità di riqualificazione urbana e partecipazione attiva della comunità locale, con il coinvolgimento del mondo produttivo, del Terzo Settore e della Comunità locale.

Le norme di riferimento sono:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 “Regolamento generale per la protezione dei dati personali” e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 s.m.i. “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 s.m.i. “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”
- Autorità Nazionale Anticorruzione – Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore”, per il quale le amministrazioni pubbliche, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, “assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”. Al comma 3 si chiarisce che “la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione”;
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” [in seguito “Codice”], per le parti applicabili a questa procedura.

1.3 Modalità della co-progettazione

La co-progettazione si articolerà attraverso le seguenti fasi, in ordine sequenziale:

- a. individuazione del/i soggetto/i con cui progettare l’intervento individuato/i mediante il presente avviso pubblico sulla base della proposta progettuale presentata dai partecipanti, che avrà la funzione del “soggetto attuatore”;
- b. co-progettazione con il/i soggetto/i individuato/i, avente lo scopo di sviluppare e di armonizzare il progetto ritenuto migliore;
- c. stipula della convenzione.

La co-progettazione è finalizzata a individuare forme idonee di organizzazione delle attività attraverso una programmazione condivisa fra l’ente gestore, per il tramite della figura di un coordinatore di progetto, e l’amministrazione, al fine di definire l’ambito territoriale su cui insisterà il progetto, la rete dei soggetti partner e/o aderenti, i ruoli rivestiti e le rispettive competenze, la governance del progetto, la progettualità di ogni singola azione progettuale, la valenza economica e la ripartizione del budget.

L'offerente, fornitore del servizio e attuatore dell'intervento, ha il compito di individuare e descrivere in modo ampio, anche se indicativo, già in fase di candidatura, le caratteristiche delle sedi, le azioni che si intendono attuare per il raggiungimento degli obiettivi, i ruoli e i compiti degli eventuali soggetti partner, oltre che le collaborazioni con altri attori della progettazione, delle cui prestazioni eventualmente si avvarrà.

L'offerente deve comunque assicurare direttamente il completo presidio di tutte le attività previste dal progetto.

L'offerente sarà pertanto l'unico interlocutore dell'Amministrazione comunale nello svolgimento del progetto attraverso le modalità individuate nell'ambito della co-progettazione.

1.4 Linee guida per la co-progettazione

La co-progettazione e la gestione delle attività sociali, anche a iniziativa privata, oggetto del presente bando dovranno garantire il perseguimento dei seguenti criteri e principi-guida:

- a. qualità, continuità, accessibilità, anche economica, disponibilità e completezza dei servizi, esigenze specifiche delle diverse categorie di destinatari, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli stessi, l'innovazione di processo e di prodotto;
- b. composizione e qualità del partenariato attivato dall'ente attuatore degli interventi proposti, con particolare riguardo alla ampiezza delle reti di collaborazione e il coinvolgimento dell'associazionismo anche attraverso i servizi e le esperienze innovative gestiti nel territorio, che dimostrino il suo radicamento e la concreta attitudine a operare in rete e a realizzare una rete integrata e diversificata;
- c. reti di enti e organizzazioni con le quali il soggetto collabora stabilmente, sia per quanto attiene gli interventi in ambito sociale, sia in ambiti che possono rivestire un interesse per la proposta in oggetto;
- d. compartecipazione in termine di messa a disposizione di risorse umane, finanziarie e di beni aggiuntivi rispetto alle risorse pubbliche;
- e. promozione della risposta più appropriata e personalizzata rispetto ai bisogni, perseguita in termini di efficacia ed efficienza;
- f. trasversalità delle azioni e delle finalità previste negli interventi proposti al fine della riduzione dell'area dell'assistenza verso percorsi di autonomia;
- g. qualità dell'aggiornamento professionale e/o formativo degli operatori, anche volontari, coinvolti nell'attuazione degli interventi e miglioramento delle capacità di autoapprendimento da parte dei beneficiari e degli utenti.

Parte 2 – Oggetto, durata e importo della co-progettazione

2.1 Oggetto e obiettivi della co-progettazione

Con la presente procedura il Comune di Cuneo intende individuare uno o più soggetti collaboratori, in qualità di partner, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sull'Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali di Innovazione Sociale in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2018 "Modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018" (G.U. Serie Generale n. 32 del 7 febbraio 2019) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le proposte progettuali dovranno presentare un insieme coordinato di attività dirette al miglioramento della qualità dei servizi e del benessere dei cittadini per la realizzazione di interventi che possono coinvolgere più politiche pubbliche nell'area dell'inclusione sociale da intendersi come attività finalizzata al miglioramento delle condizioni di inclusione sociale dei gruppi svantaggiati o vulnerabili quali le politiche abitative ritenute centrali per fornire una risposta ai bisogni.

Si invitano i potenziali candidati a prendere visione della documentazione completa relativa al bando oggetto del presente avviso al seguente link: <http://www.funzionepubblica.gov.it/innovazione-sociale>.

a. Obiettivi

Il progetto che il comune di Cuneo intende candidare, denominato “Communal living”, farà riferimento all’area “a) inclusione sociale” dell’Avviso che comprende le attività finalizzate al miglioramento delle condizioni di inclusione sociale dei gruppi svantaggiati o vulnerabili.

Il Comune di Cuneo, attraverso i suoi strumenti di programmazione strategica (vedasi DUP 2020-2022, Piano strategico ecc.), ha inserito trasversalmente a tutti i suoi progetti il tema dell’inclusione sociale, in un’ottica di “città inclusiva”, e ha individuato le politiche abitative come centrali per fornire una risposta ai bisogni identificati. In questo ambito si colloca il progetto “Communal Living” volto a restituire alle persone la possibilità e la capacità di gestire situazioni a vario titolo ritenute insostenibili dal punto di vista organizzativo, economico, relazionale e funzionale e allo stesso tempo sostenere gli enti pubblici coinvolti nell’implementazione di un sistema di risposta più efficace ed efficiente.

Questi obiettivi saranno raggiunti attraverso l’implementazione di forme diverse e integrate di “casa accessibile” a seconda dei soggetti presi in carico e la costruzione di una rete sussidiaria competente, che può articolarsi tra pubblico e privato, finalizzata a potenziare la capacità inclusiva della comunità attraverso servizi mirati per le categorie individuate.

Per ogni categoria individuerà una o più proposte abitative (supportate da servizi integrati) quali ad esempio social housing e co-housing.

b. Destinatari

I soggetti beneficiari del finanziamento sono i comuni capoluogo e le città metropolitane, che possono essere presentare le proposte e che diventano i responsabili della realizzazione dell’intero progetto e della relativa rendicontazione.

I destinatari diretti dell’iniziativa sono identificabili, non esclusivamente, sia nei soggetti a rischio vulnerabilità sociale che in quelli con fragilità sociale e funzionale.

Quali destinatari indiretti sono da considerare i servizi territoriali e le diverse figure professionali e non che operano nell’ambito.

c. Ambito territoriale

Il territorio su cui insisteranno le azioni progettuali è identificato nel raggio di azione del Comune di Cuneo.

d. Tipologia degli interventi

Gli interventi progettuali che i candidati possono proporre devono garantire funzioni di azione territoriale all’interno dei seguenti obiettivi/ambiti:

- governance del progetto e coordinamento;
- l’implementazione forme diverse e integrate di affordable housing (casa accessibile);
- la costruzione di una rete sussidiaria competente, che può articolarsi tra pubblico e privato, finalizzata a potenziare aumentare la capacità inclusiva della comunità.

2.2 Operatori coinvolti

Le imprese che intendono partecipare devono garantire un’organizzazione e una struttura operativa che consenta, sia sotto il profilo della professionalità, sia in termini di ore lavorative, la progettazione e realizzazione dell’intervento nei termini richiesti dall’amministrazione comunale.

2.3 Attività complementari

Ai soggetti che saranno selezionati vengono inoltre richieste le seguenti prestazioni:

- partecipazione all'organismo stabile di co-progettazione e coordinamento e ai tavoli tecnici;
- dotazione di strumenti informatici da condividere con il servizio Socio educativo del Comune;
- rendicontazione degli interventi svolti con frequenza e reportistica definita con il Comune;
- sviluppo di un sistema di valutazione ex ante, ex post e di monitoraggio intermedio che consenta la definizione in itinere delle azioni progettuali.

2.4 Importi e durata

Come definito dall'Avviso, le risorse globalmente destinate al finanziamento dei progetti presentati ammontano a € 21.250.000,00 (euro ventunomilioneduecentocinquantamila/00) così distribuite:

- a) 3.150.000,00 euro, destinati a finanziare progetti sperimentali che non possono superare l'importo di 150.000,00 euro cadauno, nell'ambito del primo bando "Intervento I- Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva";
- b) 8.100.000,00 euro destinati a sostenere progetti sperimentali che non possono superare l'importo di 450.000,00 euro cadauno, nell'ambito del secondo bando "Intervento II- Sperimentazione: realizzazione della sperimentazione dell'idea progettuale di innovazione sociale", in prosecuzione allo studio di fattibilità e in linea con il piano esecutivo, entrambi contenuti nell'intervento I;
- c) 10.000.000,00 euro destinati a finanziare progetti sperimentali che non possono superare l'importo di 1.000.000,00 euro cadauno, nell'ambito del terzo bando "Intervento III- Sistematizzazione: consolidamento della sperimentazione".

Il piano economico da proporre in fase di candidatura afferisce solo a "Intervento I- Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva", per un importo massimo di 150.000,00 euro. Se ammessi alle fasi successive, lo studio di fattibilità, elaborato nell'ambito dell'Intervento I, consentirà di stimare le valenze economiche dei successivi interventi che ammontano ad un massimo di 1.450.000,00 euro.

Le ripartizioni dei budget in termini sia di risorse ricevute che di co-finanziamento, saranno definite nell'ambito del processo di co-progettazione anche sulla base delle proposte pervenute e della disponibilità dei potenziali partner che aderiranno alla rete progettuale.

Si richiede pertanto all'offerente di proporre un'ipotesi di budget, relativo all'Intervento I, come previsto nell' "Allegato B", ripartito rispetto i diversi ambiti progettuali e per voce di spesa.

Si prevede una durata delle attività progettuali, riferite all'Intervento I, di circa dodici mesi, a partire dall'approvazione della proposta da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica. Tale tempistica deve essere tenuta in considerazione nella compilazione del "Cronogramma di spesa/tempistica di realizzazione Intervento I"

2.5 Funzione e ruolo del Comune

Il Comune intende mantenere le funzioni di governance generale del progetto sia sul piano istituzionale, sia sul piano tecnico per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alla programmazione e gestione.

In particolare, il Comune:

- cura, in collaborazione con i potenziali partner, la programmazione generale dei servizi con l'obiettivo di realizzare la piena rispondenza tra i servizi e gli interventi messi in atto e i bisogni dei destinatari, tenuto conto delle risorse a disposizione;
- vigila e verifica la qualità dei servizi e degli interventi previsti nel progetto finale, sia per la parte di propria attuazione sia per la parte del co-progettante;
- regola l'accesso ai servizi secondo gli indirizzi dell'Amministrazione.

Parte 3 – Procedura di selezione

3.1 Modalità per la co-progettazione ed elementi di valutazione dei progetti

La co-progettazione è una forma di regolazione del rapporto diretta a coinvolgere i soggetti del terzo settore per affrontare specifiche problematiche sociali attraverso una progettazione partecipata con l'obiettivo di realizzare interventi complessi.

La presente istruttoria prevede lo svolgimento di tre fasi distinte:

- a. selezione, sulla base dei criteri stabiliti dal presente avviso, della/e organizzazione/i con cui sviluppare la co-progettazione;
- b. avvio di attività di co-progettazione, a conclusione della fase di cui al punto a), tra i responsabili tecnico-scientifici della/e organizzazione/i selezionate e i rappresentanti designati dal Comune. In questa seconda fase si procederà a definire il progetto definitivo come da Allegato 4 e Allegato 5 previsti dal bando;
- c. stipula della convenzione.

La partecipazione della/e organizzazione/i alla fase a) e alla fase b) non danno luogo in alcun modo a corrispettivi o compensi comunque denominati, i quali verranno riconosciuti nei limiti previsti dalla convenzione sub c), nel caso l'istanza di contributo a valere sull'avviso sia finanziata.

3.2 Requisiti di partecipazione alla co-progettazione

Alla procedura potranno partecipare in qualità di Enti capofila solo i soggetti del Terzo settore di cui all'articolo 2 del d.P.C.M. 30 marzo 2001 e all'articolo 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", iscritti agli albi di riferimento nella fase transitoria per l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

I concorrenti devono possedere le caratteristiche di cui all'articolo 45 del Codice, con le caratteristiche strutturali, organizzative e gestionali per l'erogazione di servizi analoghi all'oggetto del bando. Nel caso in cui il soggetto sia una ATI, tutti gli enti componenti devono essere in possesso dei requisiti sotto indicati già al momento della sua costituzione e deve essere indicato il soggetto capofila.

a. Requisiti di ordine generale

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*» [in seguito "Codice"].

b. Requisiti di idoneità professionale

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] per un'attività imprenditoriale ricomprendente i servizi oggetto dell'istruttoria ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice;
- il singolo concorrente ovvero il soggetto capofila nel caso di una ATI deve aver svolto nell'ultimo triennio [2017–2018-2019] a favore di committenti pubblici o privati almeno un servizio connesso all'oggetto del bando (housing sociale).

Il concorrente dovrà indicare la natura dell'appalto, ragione sociale, codice fiscale, sede e indirizzo, recapito telefonico e indirizzo mail, posta P.E.C. e nominativo del referente dell'ente o del soggetto committente, la durata del contratto, la data di inizio e fine del contratto, l'importo complessivo contrattuale.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 48 del Codice, si precisa che:

- il requisito di cui al punto a) deve essere posseduto da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento;
- il requisito di cui al punto b) deve essere posseduto dal singolo operatore economico o dal soggetto capofila nel caso di raggruppamento;
- la mandataria dovrà eseguire le prestazioni del contratto in misura maggioritaria.

3.3 Metodo di valutazione e criteri di selezione

Apposita commissione giudicatrice procederà a individuare il/i soggetto/i partner valutando le proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri e con attribuzione di un punteggio espresso in 100/100:

Criteri	Punteggio parziale massimo	Punteggio per macro area
Rilevanza e accuratezza della descrizione del bisogno sociale individuato in relazione alle aree di intervento, al gruppo target di popolazione e alla capacità di generare valore pubblico per il territorio di riferimento	10	30
Descrizione e pertinenza dei possibili strumenti e indicatori di misurazione e valutazione dell'impatto sociale	7	
Appropriatezza della suddivisione del lavoro necessario per il raggiungimento degli obiettivi di progetto con riferimento all'esperienza, competenza e capacità organizzativa dei partner nonché alla coerenza del profilo dell'investitore/finanziatore privato rispetto allo strumento di finanza prescelto	6	
Strumenti adottati e le modalità volte a favorire una prospettiva di genere	2	
Affidabilità della proposta progettuale attraverso il riferimento ad analisi nazionali e internazionali/indagini/studi/modelli	2	
Congruità del Piano-economico finanziario	3	
Originalità dell'idea progettuale in riferimento al rapporto fra rischi e potenzialità della stessa	6	18
Capacità di creare un approccio innovativo ai servizi pubblici attraverso soluzioni e strumenti che sappiano cogliere le opportunità derivanti dall'ICT e dall'ibridazione di diverse accezioni di innovazione (tecnologica, sociale e di processo), con risultati attesi duraturi nel tempo	12	
Capacità di scalare gli impatti generabili dall'idea progettuale	10	20
Possibilità di replicare gli impatti generabili della proposta progettuale in altri contesti	10	
Dimostrabilità del criterio di sostenibilità economica e sociale della proposta progettuale, con particolare riferimento alla capacità e dimostrabilità di generare minori spese o maggiori entrate per la pubblica amministrazione	14	32
Adattabilità dell'idea progettuale alla costruzione di strumenti di finanza d'impatto sociale da cui si evinca il vantaggio per la pubblica amministrazione in termini di valore pubblico	10	

Capacità di creare relazioni collaborative fra soggetti operanti sul territorio anche con riferimento allo strumento giuridico-amministrativo prescelto per il partenariato	8	
Punteggio Totale	100	100

La valutazione dell'offerta tecnica avviene attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti da ciascun commissario, secondo lo schema sotto-riportato:

Motivazione	Coefficiente
Proposta vaga nei contenuti e per nulla dettagliata. Il progetto non è valutabile in quanto troppo essenziale negli elementi attuativi. Può essere attribuito questo coefficiente anche alle proposte inconferenti rispetto all'oggetto dell'appalto.	0
Proposta scarna nei contenuti e poco dettagliata, al punto da mancare del tutto di elementi di concretezza, eseguibilità e fattibilità.	tra 0,1 e 0,3
Proposta essenziale nei contenuti e con un livello di dettaglio molto basilico. Non vi sono sufficienti elementi di concretezza, eseguibilità e fattibilità, oppure non vi sono sufficienti dati oggettivi a supporto del progetto.	tra 0,4 e 0,5
Proposta apprezzabile nei contenuti, sufficientemente dettagliata e contenente molti elementi di concretezza e fattibilità, anche confermati da dati oggettivamente misurabili.	tra 0,6 e 0,7
Proposta completa nei contenuti, con un buon livello di dettaglio, concreta e fattibile da un punto di vista esecutivo, con molti dati oggettivamente misurabili.	tra 0,8 e 0,9
Proposta esaustiva nei contenuti e di ottimo livello di dettaglio nei contenuti, concreta e fattibile da un punto di vista esecutivo, supportata da dati esaustivi e oggettivamente misurabili.	1

Al termine delle valutazioni si procederà ad attribuire il coefficiente 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando a esso il valore conseguito dagli altri concorrenti e, infine, trasformando i coefficienti in punteggi tecnici definitivi.

La/e organizzazione/i con la quale attuare la co-progettazione sarà quella che avrà totalizzato il miglior punteggio complessivo per la proposta progettuale sulla base dei criteri sopra specificati.

Questa stazione appaltante non procederà all'individuazione del/i soggetto/i partner qualora nessuna proposta progettuale risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e agli obiettivi dell'Amministrazione comunale.

3.4 Modalità di presentazione delle proposte offerte

I documenti di gara indicati in questo disciplinare sono pubblicati sulla piattaforma Sintel e-Procurement, oltre che sul sito del Comune di Cuneo, ai sensi dell'articolo 29 del Codice.

L'offerta e la documentazione a essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il portale Sintel e-Procurement entro e non oltre **le ore 08:00 del 13 marzo 2020** pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sintel e-Procurement accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta".

Si precisa che l'offerta viene validamente inviata solo dopo il completamento di tutti i passaggi che formano il percorso guidato "Invio dell'offerta ad una procedura" e di procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo, evitando l'imminenza dello scadere del termine.

Ogni concorrente registrato a Sintel e-Procurement può accedere alla procedura di gara e predisporre due buste telematiche contenenti:

- la documentazione amministrativa;
- l'offerta tecnica.

Come precisato nel manuale di istruzione per l'utilizzo della piattaforma, nel caso sia necessario allegare più file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato ".zip" o equivalente.

Nell'apposito campo "Offerta economica" **il concorrente non dovrà indicare alcuna offerta economica.**

L'offerta presentata deve contenere quanto segue:

Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa

Nella busta virtuale — «**Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa**» — il concorrente deve inserire i seguenti documenti:

- A. Domanda di partecipazione** secondo il «Modello di domanda di partecipazione — Allegato A» predisposto dall'ufficio e pubblicato nella documentazione di gara.
- B. Ricevuta del versamento dell'imposta di bollo - pari a € 16,00 per ogni domanda di partecipazione -**, da effettuare mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:

Codice IBAN: IT 22 P 03111 10201 000000032346

Swift: BLOPIT22487

Ubi Banca S.p.A.

Oggetto del bonifico: "**Bollo virtuale – Gara d'appalto CIG 822002640B** "

- C. DGUE [Documento di Gara Unico Europeo]**, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche allegato al presente disciplinare.

Il DGUE deve essere compilato dal concorrente esclusivamente in formato elettronico.

Nelle seguenti fattispecie, la compilazione del DGUE deve essere effettuata:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

D. Ricevuta, in originale, del versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di cui alla deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019), pari a € **140,00** [euro centoquaranta/00], da effettuarsi con le seguenti modalità:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.

Per i soli **operatori economici esteri**, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

La mancata dimostrazione del predetto versamento da parte dell’impresa è causa di esclusione dalla procedura di gara.

E. Garanzia provvisoria

Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria² a corredo dell’offerta di € **32.000,00** [euro trentaduemila/00] corrispondente al 2% del valore presunto dell’appalto, costituita, a scelta dell’offerente, da:

- contanti, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 s.m.i., allegando copia della quietanza comprovante l’avvenuto deposito presso la tesoreria dell’ente “UBI Banca S.p.A.”;
- bonifico;
- assegni circolari;
- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice;
- garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi

² Articolo 93 del Codice.

di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria, che deve essere resa in favore del “Comune di Cuneo” e intestata al concorrente, deve prevedere:

- durata minima di validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di cui all’articolo 1957 — comma 2 — del codice civile;
- l’operatività della garanzia prestata entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.³

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto⁴ del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è, altresì, ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire di tali riduzioni, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo

³ Articolo 93, comma 6, del Codice.

⁴ Articolo 93, comma 7, del Codice.

che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che:

- a. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già formalmente costituito, la garanzia fideiussoria può essere intestata alla sola capogruppo mandataria. Il raggruppamento temporaneo di imprese non ancora formalmente costituito deve, invece, produrre una garanzia provvisoria unitaria e l'eventuale garanzia fideiussoria deve essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il raggruppamento;
- b. in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 48 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario sono in possesso delle predette certificazioni;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, allo svincolo della garanzia provvisoria, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

F. Impegno del fideiussore

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'impegno potrà essere inserito nella «**Garanzia a corredo dell'offerta**» di cui al precedente punto.

La disposizione non si applica alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

G. Ricevuta PASSOE rilasciato dal servizio AVC Pass attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema AVC Pass [Deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012].

H. Atto d'impegno alla costituzione di raggruppamento temporaneo di operatori economici

Qualora l'offerta sia presentata da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti, la stessa deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

«Busta n. 2 — Offerta tecnica»

La busta virtuale «**Busta n. 2 — Offerta tecnica**» si concretizza in una proposta tecnico-progettuale, secondo l'«Allegato B - Scheda progetto» completo in ogni sua parte, consistente nello studio di fattibilità, nella pianificazione esecutiva e nel piano economico finanziario.

Tale busta dovrà inoltre contenere la dichiarazione di impegno di un investitore o finanziatore privato *“a collaborare nella definizione degli interventi I e II per valutare le eventuali condizioni di*

finanziabilità del progetto ai fini dell'intervento III. La dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di apposita delega e rivolta al soggetto fornitore del servizio o attuatore dell'intervento, contiene anche la presa d'atto che il Fondo non finanzia gli oneri finanziari connessi all'operazione di investimento/finanziamento”.

3.5 Esclusione dalla gara e soccorso istruttorio

La stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Si considerano elementi essenziali il contenuto e le modalità di presentazione delle offerte così come indicati nell'articolo “Contenuto, termini e modalità per la presentazione delle offerte” di questo disciplinare di gara.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

3.6 Modalità di svolgimento della gara

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **13 marzo 2020**, alle ore **8:30** presso l'ufficio Appalti del Comune di Cuneo — Palazzo Municipale — via Roma n. 28 [secondo piano].

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e attraverso la funzionalità “Comunicazioni Procedura” di Sintel e-Procurement.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le medesime modalità.

Il seggio di gara, nel corso della prima seduta pubblica, procederà alle seguenti attività:

- verifica della ricezione delle offerte presentate;
- verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sui documenti di offerta da parte degli operatori economici partecipanti;
- verifica della presenza dei documenti amministrativi richiesti e dei relativi contenuti.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'articolo 76, comma 2-bis, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'articolo 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del Codice.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 95, comma 9 del Codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente all'ufficio Appalti - che procederà, sempre, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lettera a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto

necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Chiunque è ammesso ad assistere alle sedute di gara pubbliche in quanto trattasi di svolgimento di attività procedimentale volta all'individuazione di un contraente con il quale addivenire alla stipula della convenzione. I rappresentanti delle imprese partecipanti, i procuratori o le persone munite di specifica delega possono altresì, durante lo svolgimento delle operazioni di gara, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. Essi devono comunque chiedere preventivamente la parola al presidente di gara il quale la concederà in modo compatibile con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà opportuno.

3.7 Tavolo di co-progettazione e stipula della convenzione

Terminata la fase di selezione, il Comune avvierà il tavolo di co-progettazione, la cui attività consisterà in una serie di incontri volti a sviluppare il progetto definitivo complessivo armonizzando le proposte ammesse. Lo scopo del tavolo di co-progettazione è quello di definire il progetto sulla base delle proposte selezionate.

La durata indicativa del tavolo di co-progettazione è stimata in 5 giornate, prorogabili di un massimo di 3 giornate su richiesta del Comune.

La direzione e il coordinamento del tavolo è affidato al servizio Socio Educativo del Comune di Cuneo.

Il progetto definito dal Tavolo non potrà apportare modifiche sostanziali alle proposte progettuali originarie.

Una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di co-progettazione iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b. la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel progetto iniziale;
- c. la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d. se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti all'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice.

Al termine della fase di co-progettazione verrà redatta apposita convenzione, che riprodurrà le condizioni previste nel presente avviso, oltre a quelle stabilite nel tavolo di co-progettazione tra le parti.

Parte 4 – Co-attuazione

4.1 Oneri a carico dell'organizzazione

Per l'esecuzione del servizio sono a carico dell'organizzazione selezionata i seguenti oneri:

- a. impiego del personale in numero sufficiente a garantire il regolare espletamento degli interventi e dei servizi oggetto della co-progettazione;

- b. organizzazione di una adeguata attività informativa, di aggiornamento e di supervisione per gli operatori impiegati;
- c. trasmissione e aggiornamento costante dell'elenco del personale impiegato comprensivo di curriculum formativo-professionale;
- d. indicazione del referente tecnico comprensivo di curriculum formativo-professionale;
- e. attuazione a favore dei propri dipendenti e dei soci di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL e dagli accordi integrativi vigenti;
- f. osservanza della vigente normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in particolare di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- g. osservanza della vigente normativa in materia della privacy con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679, al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 s.m.i. "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e alle linee guida del Garante Privacy di cui al provvedimento del 15 maggio 2014;
- h. divieto di comunicare notizie o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni in quanto incaricati dell'espletamento di pubblico servizio, così come previsto dalla normativa vigente.
- i. presentazione al Comune di idonea polizza RC per i rischi d'impresa avente come e che copra eventuali errori di esecuzione e/o danni a terzi nell'esecuzione del progetto. L'organizzazione, in ogni caso, si impegna a manlevare il Committente da qualsiasi responsabilità legata ai danni diretti derivanti dall'esecuzione del progetto. La polizza dovrà essere presentata 15 (quindici) giorni prima della sottoscrizione dell'inizio della seconda fase della procedura di co-progettazione.

4.2 Pagamenti

Il pagamento avverrà con le scadenze concordate in fase di progettazione, previa presentazione della seguente documentazione:

- Rendicontazione periodica ai sensi del punto 4.4.;
- fattura in formato elettronico.

Il Comune una volta ricevuta la succitata documentazione nei successivi 30 (trenta) giorni effettuerà il controllo delle prestazioni fatturate. Il Comune in questo periodo di tempo può richiedere chiarimenti e/o integrazioni documentali e/o contestare in tutto o in parte gli importi fatturati. In caso di contestazione sugli importi fatturati il Comune provvederà a liquidare solo la parte dove vi sia accordo tra le Parti, mentre le parti su cui non vi è intesa tra appaltatore e stazione appaltante, saranno oggetto di riesame al termine dell'esecuzione complessiva del progetto.

In caso di assenza di contestazioni il Comune effettuerà i pagamenti nei successivi 30 (trenta) giorni, previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

In caso di importi contestati il Comune effettuerà i pagamenti limitatamente agli importi su cui le Parti concordano, previa emissione di nota di credito e ri-emissione della fattura corretta, nonché previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

4.3 Verifiche di conformità

Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche di conformità dell'esecuzione della co-progettazione e della convenzione a tutte le prescrizioni dettate dal bando e dal disciplinare e dal progetto condiviso, con le modalità che riterrà più opportune.

Particolare attenzione sarà posta al rispetto dei requisiti relativi al personale, al rispetto del contratto dei lavoratori di riferimento e alla formazione prevista.

4.4 Rendicontazioni, dati e relazioni

L'organizzazione aggiudicataria è tenuta a inviare al Comune:

- a. la rendicontazione trimestrale degli interventi svolti, con indicato almeno: tipologia degli interventi, attività e beneficiari;
- b. una sintesi annuale relativa a:
 - esiti delle rilevazioni della soddisfazione dei beneficiari, nell'ambito degli Interventi II e III;
 - controlli svolti delle prestazioni rese;
- c. una valutazione complessiva delle attività, con l'evidenza di aspetti critici e di eventuali proposte migliorative condivisa con l'Amministrazione e redatta dall'organizzazione.

4.5 Subappalto

Ai fini dell'esecuzione del progetto non è ammesso il subappalto.

4.6 Risoluzione del contratto

Il contratto si risolverà anticipatamente per i seguenti motivi:

- modifiche legislative che impongano ai soggetti erogatori particolari requisiti e/o iscrizioni presso Albi/elenchi ad oggi non previsti dalla normativa;
- impossibilità sopravvenuta a continuare la co-progettazione e/o co-attuazione per ragioni di innovazione legislativa;
- cancellazione della cooperativa sociale dall'Albo (solo per le cooperative sociali);
- esistenza in corso di esecuzione di una delle cause di esclusione dell'articolo 80 del Codice;
- reiterate inadempienze contrattuali, che abbiano dato luogo all'applicazione di una penale, superiori a 3 (tre) per ogni singolo anno di esecuzione;
- quando le penali applicate superano il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatto salvo il caso di cui all'articolo 108, comma 3, del Codice.
- gravi violazioni del contratto che possano comportare rischio per la sicurezza e salute degli utenti;
- interruzione immotivata, arbitraria, non preventivamente comunicata e concordata del servizio per più di 10 (dieci) giorni consecutivi;
- gravi violazioni degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro, assicurativi e previdenziali con riguardo ai dipendenti impiegati nell'esecuzione della fornitura;
- gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancata presentazione e/o rinnovo della polizza RC descritta all'articolo 4.1. *“Oneri a carico dell'organizzazione”*

La risoluzione per avere effetto dovrà essere comunicata formalmente dalla Committente a mezzo PEC.

4.7 Spese di contratto, di registro e accessorie

Le spese di contratto — che verrà stipulato con atto pubblico informatico in modalità elettronica⁵ — e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

⁵ Articolo 32, comma 14, del Codice.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità⁶.

4.8 Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

4.9 Procedure di ricorso

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*».

4.10 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 s.m.i. «*Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.*»

4.11 Riservatezza dei dati

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L'informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i link alle varie attività.

4.12 Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo,

⁶ Articolo 105, comma 1, del Codice.

per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

4.13 Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

4.14 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara, le parti fanno riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice civile.

4.15 Informazioni

Informazioni in merito ai documenti di gara possono essere richieste anche telefonicamente presso il Comune di Cuneo — Settore Personale, socio-educativo e appalti — tel. 0171 444469 — e-mail politichesociali@comune.cuneo.it.

4.16 Oneri di pubblicità legale

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del Codice e dell'articolo 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese sono preventivamente quantificate in € 2.000,00 [comprehensive di diritti ed esclusa l'Iva nella misura di legge].

Sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei suddetti prezzi, conseguenti a costi delle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticati dalle agenzie concessionarie e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti della stazione appaltante.

Sarà cura della stazione appaltante comunicare al soggetto aggiudicatario l'ammontare definitivo delle spese che dovranno essere versate nei termini, nonché le relative modalità di versamento.

4.17 Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il responsabile unico del procedimento [RUP] è il signor Biga Ivano, istruttore direttivo del settore Personale, socio-educativo e appalti — tel. 0171 444450 — e-mail ivano.big@comune.cuneo.it.

Il dirigente
Rinaldi Giorgio
Documento firmato digitalmente